

- l'articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021 consente alle amministrazioni di avere uno strumento flessibile per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato;
- il comma 2 del citato articolo 3-bis, prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- tale modalità assunzionale può essere attivata sia per i profili ordinari che per quelli derivanti dalle esigenze di attuazione del PNRR;
- gli enti locali possono pertanto organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, oltre che per la copertura dei posti che si rendono vacanti a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altri enti (cc. 1 e 7, art. 3bis cit.);
- i rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi (co. 2 art. 3bis cit.);
- gli enti locali aderenti agli accordi procedono alle assunzioni, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale (co. 4 art. 3bis cit.);
- I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni.

PRESO ATTO CHE:

i Comuni di Sciacca, Menfi, Sambuca, Santa Margherita, Montevago e Caltabellotta, facenti parte del Distretto Socio-Sanitario n. 7 hanno manifestato la volontà di sottoscrivere apposito ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI figure professionali necessarie ai Comuni facenti parte del Distretto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e stipula tra gli enti sottoscrittori quanto segue:

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente accordo ha per oggetto l'attuazione del Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) di assistenza sociale, concernente la presenza in ogni ambito territoriale sociale di **un assistente sociale ogni 5.000 abitanti**, nella prospettiva di raggiungere un più avanzato obiettivo di servizio, pari a **un assistente sociale ogni 4.000 abitanti**, a valere sulle risorse assegnate su due distinti fondi: **FONDO POVERTA'** (contributo in favore degli Ambiti/Distretti) e **FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE** (risorse assegnate ai singoli comuni per il potenziamento dei servizi sociali).

Per il perseguimento di tale finalità, i comuni afferenti il Distretto mettono a disposizione i fondi del cosiddetto **FONDO SOLIDARIETÀ**, destinato prioritariamente alla copertura della retribuzione delle assistenti sociali al fine di garantire nel distretto, come da intese intercorse tra i Sindaci, il rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente **ECCEDENTE IL RAPPORTO DI 1 A 6.500** e che, una volta raggiunto il rapporto suddetto, determineranno il finanziamento perpetuo con le risorse del fondo povertà liberando nuovamente le risorse di ciascun comune del fondo solidarietà; nonché, in generale, il potenziamento dei servizi sociali comunali attraverso assunzione a tempo indeterminato di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio qualora il numero di assistenti sociali ecceda il rapporto 1:6.500 abitanti, tramite il FONDO SOLIDARIETÀ.

ART. 2 SOGGETTI ATTUATORI

1. IL Soggetto capofila dell'accordo è il Comune di Sciacca.
2. È istituita la Conferenza degli Enti sottoscrittori, con compiti di indirizzo e definizione delle scelte strategiche dell'accordo. La Conferenza svolge i propri lavori di norma in presenza e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Comune Capofila, ha il compito di espletare le procedure di reclutamento e le relative assunzioni, assegnando le unità di personale neo assunte ai singoli comuni afferenti l'Ambito in relazione alla quota del fondo solidarietà messa a disposizione.
4. La modalità di reclutamento sarà attraverso la gestione associata delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali e/o nel Distretto Socio Sanitario 7 (Art.1 L104/2024), previste dall'articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021, allo scopo di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale degli enti locali degli enti aderenti all'accordo.
5. I COMUNI DEL DISTRETTO: Menfi, Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Caltabellotta e Montevago, attraverso il proprio personale, collaboreranno con l'Ente Capofila per curare le varie fasi della selezione.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Le modalità di svolgimento delle attività oggetto del presente accordo sono contenute nello specifico regolamento attuativo, allegato al presente accordo e nelle determinazioni della Conferenza degli Enti sottoscrittori di cui al precedente art.2.

Art. 4 RISORSE ECONOMICHE

I soggetti sottoscrittori si impegnano ad utilizzare il fondo solidarietà comunale affinché il Distretto Socio Sanitario DSS/7 raggiunga in prospettiva i Livelli Essenziali delle Prestazioni e dei Servizi Sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000.

I comuni trasferiranno una quota del suddetto fondo al Comune di Sciacca, quale Capofila proporzionalmente alle esigenze di assunzioni e che viene determinata come da allegato "A", affinché possa espletare le procedure di reclutamento e assunzione, assegnando le unità di personale neo assunti ai singoli comuni afferenti l'Ambito in relazione alla quota del fondo solidarietà messa a disposizione.

Fermo restando la possibilità per ogni comune del distretto di utilizzare il fondo solidarietà comunale per assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio;

Art. 5 DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Le procedure selettive oggetto del presente accordo derogano alle previsioni dettate nel regolamento sull'accesso agli impieghi dell'ente, giusta Legge n. 113/2021 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 80/2021.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si applicano le regole dettate dal DPR 9 maggio 1994 n. 487, come modificato con DPR 16 giugno 2023 n. 82.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo possono essere apportate su proposta degli aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte della Conferenza degli Enti sottoscrittori.

